

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sez. Spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

dott. Stefano Rosa, presidente

dott. Raffaele Del Porto, giudice

dott. Gustavo Nanni, giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta sul reclamo proposto da _____ s.p.a. nei confronti di _____
e _____ avverso l'ordinanza in data 3-4-2014 con la quale il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 624, secondo comma, c.p.c. della procedura esecutiva n. 691/13, osserva quanto segue.

_____ si è opposto al pignoramento intrapreso da _____ s.p.a. sulla quota indivisa di ½ della proprietà dell'immobile in _____ adibito a residenza familiare, pignoramento trascritto in forza della sentenza n. 104/12 della Corte d'Appello di Brescia che ha condannato il _____ alla restituzione di provvigioni ed indennità relative ad un rapporto di agenzia già corrisposte da _____ s.p.a. al _____ in ottemperanza alla sentenza n. 1129/11 emessa dal Tribunale di Brescia e riformata dalla menzionata pronuncia di secondo grado.

Il _____, sottolineando l'estraneità ai "bisogni della famiglia" dell'obbligazione restitutoria contratta nei confronti di _____ s.p.a., ha eccepito l'impignorabilità ex art. 170 c.c. del diritto immobiliare, "conferito" nel fondo patrimoniale costituito dall'opponente e dalla di lui moglie _____ a far data dal 2005..

_____ s.p.a. ha replicato illustrando la stipulazione di una transazione trilaterale in forza della quale: a) il _____ avrebbe abbandonato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello impegnandosi a pagare il debito verso _____ s.p.a. secondo certe scadenze; b) la _____ avrebbe garantito nella veste di fideiussore l'obbligazione del marito; c) il _____ e la _____

avrebbero rinunciato -per l'ipotesi di inadempimento- ad eccepire l'impignorabilità dell'immobile con riferimento all'esistenza de fondo patrimoniale.

Il _____ e la _____ -intervenuta nel giudizio di opposizione- hanno negato il perfezionamento della transazione: la _____, in particolare, ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce alla dichiarazione negoziale (alludendo comunque alla sopravvenuta distruzione dell'originale del documento sul quale sarebbe stata apposta).

Il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art 624 c.p.c. formulata da _____ (e dall'intervenuta _____, nel frattempo raggiunta da un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Milano a favore di _____ s.p.a. sulla scorta del vincolo fideiussorio assunto attraverso la suddetta transazione), motivando sul rilievo dell'incerta portata degli effetti della transazione e dell'incerta ricorrenza dei presupposti della fattispecie di cui all' art. 170 c.c..

Ha reclamato il provvedimento _____ s.p.a.. Si sono costituiti in _____ e la _____. Le parti hanno riproposto gli stessi argomenti sviluppati in prime cure.

Orbene, il Tribunale ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Si deve premettere che il titolo fatto valere da _____ s.p.a. è la sentenza della Corte d'appello, risultando irrilevante a questi fini che la transazione sia o non sia stata effettivamente stipulata, in quanto -quand'anche lo fosse stata - il tenore dell'accordo (pag. 5) attribuirebbe comunque al creditore il *"diritto alla riattivazione della procedura esecutiva nel caso in cui non venisse data regolarmente corso al citato piano di rientro"*, senza, dunque, necessità di una previa risoluzione della transazione stessa: in questa prospettiva non si potrebbe, dunque, configurare alcuna caducazione (negoziale) del titolo che sorregge l'esecuzione, tesi estranea, oltretutto, all'ambito delle difese degli stessi opposenti, che negano vigorosamente il perfezionamento della transazione e si limitano ad eccepire l'inattaccabilità del bene assoggettato a fondo patrimoniale.

Ciò premesso il problema è, per l'appunto, quello dell'opponibilità ex art. 170 c.c. del fondo al creditore procedente.

Fermo l'onere in capo al debitore di dimostrare l'estraneità del debito ai "bisogni della famiglia" e la consapevolezza in capo al creditore di tale estraneità (Cass. n. 5385/13; Cass. n. 411/13), nel caso in esame si delinea addirittura la prova positiva del contrario.

Il fatto è che il credito in forza del quale _____ s.p.a. agisce "in executivis" deve ritenersi pertinente ai "bisogni della famiglia" nella lata accezione ormai attribuita all'espressione dalla giurisprudenza, accezione che ricomprende ogni fatto genetico -contrattuale od extracontrattuale- che si traduca in una condotta diretta al conseguimento di utilità (tra le quali il reddito) incrementative delle disponibilità economiche della famiglia e rivolte alla sua prosperità, con esclusione del soddisfacimento di esigenze meramente voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi (Cass. n. 4011/13; Cass. n. 15862/09; Cass. n. 12998/06; Cass. n. 11230/03)

In questo senso è, dunque, difficile negare che attenga ai "bisogni della famiglia" l'acquisizione da parte del _____ -grazie ad un titolo provvisorio- delle provvigioni ed indennità rivenienti dalla propria attività lavorativa (trattandosi, sino a prova contraria, di proventi da devolversi all'interno della famiglia in conformità all'obbligo di mantenimento) e, dunque, la contestuale assunzione da parte del _____ della correlativa obbligazione restitutoria in caso di riforma del titolo (obbligazione non riconducibile all'indebito in senso stretto ex art. 2033 c.c.; v. da ultima, Cass. n. 25889/10).

In definitiva, in accoglimento del reclamo, revocato il provvedimento del G.E., l'istanza di sospensione dell'esecuzione va rigettata.

La questione dell'ammissibilità dell'intervento della _____ sarà ovviamente decisa attraverso la sentenza che definirà il giudizio; nondimeno, ai fini della soccombenza relativa a questa fase cautelare, deve tenersi conto che anch'essa ha formulato adesivamente istanza di sospensione dell'esecuzione.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo,

-rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

-condanna il _____ e la _____ a rifondere a _____ s.p.a. le spese di entrambi i gradi dell'odierna fase cautelare, liquidate in euro 100.00 per spese ed euro 3.000,00 per gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.

Brescia, li 13-6-2014.

Si comunichi.

Il Presidente

IL CASO.it

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
BRESZIA

07 LUG. 2014

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Deborah [signature]